



**COMUNE DI CISTERNINO**  
**Provincia di Brindisi**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 19</b>  <b>30/06/2021</b>	<b>OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.</b>
---------------------------------------	---

L'anno *duemilaventuno*, il giorno *30* del mese di *Giugno* alle ore *15:30* nella sala consiliare del Palazzo Municipale. Alla Prima convocazione, in seduta Pubblica, partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1	CONVERTINI LUCA	Sindaco	Presente	
2	ZIZZI GRAZIA	Consigliere	Presente	
3	SEMERARO MARILENA	Consigliere	Presente	
4	ZIGRINO MARIA	Presidente del Consiglio	Presente	
5	SAPONARO MARIO	Consigliere	Presente	Videoconferenza
6	MONTANARO MARTINO	Consigliere	Presente	
7	BENNARDI GIOVANNI	Consigliere	Assente	
8	CURCI GIOVANNA	Consigliere	Presente	
9	PEPE TIZIANA	Consigliere	Presente	Videoconferenza
10	GUARINI STEFANO	Consigliere	Presente	
11	SEMERARO ANGELO	Consigliere	Presente	
12	D'ERRICO ANTONIO	Consigliere	Presente	Videoconferenza
13	BACCARO DONATO	Consigliere	Presente	
14	PERRINI LORENZO	Consigliere	Presente	
15	GRASSI AURORA	Consigliere	Assente	
16	BACCARO ANTONIA	Consigliere	Assente	
17	ZIZZI VITO	Consigliere	Assente	

Presenti: **13** Assenti: **4**

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Maria Zigrino, nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio.

Partecipa il Il Segretario Generale Dott. Giovanni Catenacci

La seduta è Pubblica.

---

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

Esprimo favorevole  
di regolarità tecnica  
Lì 25/06/2021

**Il Responsabile del Settore**  
**FRANCHINI MARIKA / Namirial**  
**S.p.A./02046570426**

Esprimo Parere Favorevole  
di regolarità contabile  
Lì 25/06/2021

**Il Responsabile Settore Economico Finanziario**  
**FRANCHINI MARIKA / Namirial**  
**S.p.A./02046570426**

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 recante: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il comma 169 dell'articolo unico, della L. 296/2006 recante: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 recante: "5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di dover provvedere all'approvazione delle tariffe ed aliquote relative ai tributi comunali entro la data del 30 giugno 2021;

\*\*\*

VISTA la L. 147/2013 istitutiva dell'imposta unica comunale (IUC), nella sua componente della componente riferita al servizio della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la L. 160/2019 che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

ATTESO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19.11.2008;

PRESO ATTO del comma 654 della L. 147/2013, che stabilisce: "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

VISTA la deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A alla predetta deliberazione che riporta il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) con cui l'Autorità ha inteso elaborare un nuovo metodo tariffario al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

PRESO ATTO della procedura di approvazione del Piano economico finanziario prescritta all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF, articolata nei seguenti passi:

1. elaborazione da parte del gestore e del Comune del piano economico finanziario "grezzo" secondo quanto previsto dal MTR e trasmissione all'Ente territorialmente competente corredato dalla documentazione prescritta;
2. validazione da parte dell'ETC consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati necessari alla definizione del piano economico finanziario "finito" e trasmissione all'Autorità tramite apposita procedura web;
3. approvazione del PEF da parte dell'Autorità previa verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;
4. articolazione della tariffa all'utenza e suddivisione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche da parte del Comune sulla base della riclassificazione dei costi del PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA con cui l'Autorità ha previsto semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI;

VISTI gli ulteriori chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione del 27 marzo 2020 n. 02/DRIF/2020 in ambito al trattamento da riservare a talune specifiche voci di entrata;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dalla deliberazione n. 57/2020/R/RIF;

PRESO ATTO del Piano Finanziario 2021 elaborato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Cisternino e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, utilizzando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione ad esso allegata (All. 1 – Relazione di validazione del PEF emessa da AGER);

CONSIDERATO che la deliberazione n. 443/2019/R/RIF rinvia ai criteri del comma 651 della L. 147/2013, legittimando l'adozione dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (Metodo tariffario normalizzato) al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti in assenza di un sistema di monitoraggio puntuale;

RILEVATO che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (Ka, Kb, Kc e Kd per comuni con più di 5.000 abitanti) previsti dal D.P.R. 158/1999;

VISTE le tabelle di cui all'allegato 1, del D.P.R. 158/1999, mediante cui sono determinati i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche, ed in particolare quelle che si riferiscono a comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTO l'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, in base al quale “nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, (...) l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

ATTESA l'opportunità di determinare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd entro i limiti minimi e massimi previsti dal D.P.R. 158/1999, fissandoli come di seguito, con l'eccezione delle unità abitative di residenza con un solo componente e della categoria produttiva 12:

1. utilizzo del coefficiente Ka (Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche per Comuni con popolazione > 5.000 abitanti) come previsto per i comuni situati nelle regioni del Sud dalla Tabella 1a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999;
2. utilizzo del coefficiente Kb (Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche) nei range previsti dalla Tabella 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tranne per le unità abitative di residenza con un solo componente il cui Kb è pari a 1,08 (ai sensi dell'art. 1, comma 652, della L. 147/2013);
3. utilizzo di un coefficiente Kc (Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche per comuni > 5000 abitanti) calcolato avvalendosi dei valori minimi per le categorie produttive identificate ai numeri 22, 23, 24, 25, 26, 27, del valore massimo maggiorato fino al 50% (ai sensi dell'art. 1, comma 652, della L. 147/2013) per la categoria produttiva 12 (omogeneizzato con quello della categoria 11) e dei massimi previsti per i comuni situati nelle regioni del Sud dalla Tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 per tutte le altre categorie produttive, in considerazione del contributo alla determinazione dei costi fissi apportato da ciascuna di esse;

4. utilizzo di un coefficiente Kd (Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche per comuni > 5000 abitanti) nella misura “massima” prevista per i comuni situati nelle regioni del Sud dalla Tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, fatta eccezione per le categorie produttive identificate ai numeri 22, 23, 24, 25, 26, 27 (per le quali, in considerazione dell'effettivo contributo alla determinazione dei costi variabili, si ritiene opportuno l'utilizzo di un coefficiente Kd nella misura “minima” prevista dalla medesima Tabella per i comuni situati nelle regioni del Sud) e della categoria produttiva 12 (per la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, è stato applicato il coefficiente Kd previsto nella medesima tabella maggiorato fino al 50% ed omogeneizzato con quello della categoria 11);

PRESO ATTO, in applicazione dei criteri sopra indicati, dei seguenti coefficienti:

**Coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche:**

Tipologia	Numero componenti	Ka	Kb	
Abitativa di residenza	1	0,81	1,08	
Abitativa di residenza	2	0,94	1,80	
Abitativa di residenza	3	1,02	2,30	
Abitativa di residenza	4	1,09	2,88	
Abitativa di residenza	5	1,10	3,43	
Abitativa di residenza	6 o più	1,06	3,87	
Non abitativa	n/a	0,81	0,00	
Abitativa non di residenza	n/a	0,94	1,80	

**Coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche:**

Classi di attività	Kc	Kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	5,50
Cinematografi e teatri	0,47	4,12
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	3,90
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,55
Esposizioni, autosaloni	0,57	5,04
Alberghi con ristorante	1,41	12,45
Alberghi senza ristorante	1,08	9,50

Case di cura e riposo	1,09	9,62
Ospedali	1,43	12,60
Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	10,30
Banche ed istituti di credito	1,17	10,30
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,13	9,90
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50	13,22
Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato	0,91	8,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,50	13,21
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	9,11
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	12,10
Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	8,25
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	8,11
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	29,93
Mense, birrerie, amburgherie	2,55	22,40
Bar, caffè, pasticceria	2,56	22,50
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	13,70
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	13,77
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	38,93

PRESO ATTO delle allegate “Schede di determinazione della tariffa” (All. 2) elaborate dal competente Servizio tributi secondo il metodo “normalizzato” di cui al D.P.R. 158/1999, sulla base dei predetti coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, nonché sulla base delle risultanze del Piano finanziario per l’anno 2021 validato dell’Ente territorialmente Competente;

RITENUTO di provvedere all’approvazione delle tariffe ed aliquote relative ai tributi comunali entro i termini di legge, sulla base del PEF validato da AGER;

\*\*\*

PRESO ATTO che l'art. 42, del TUEL definisce le competenze del Consiglio comunale, individuando fra queste l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, riservata generalmente alla competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48, comma 2, fatta salva la competenza a deliberare le aliquote e tariffe riservata all'organo consiliare da specifiche norme per singoli tributi;

LETTO l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, ove si stabilisce che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

PRESO ATTO, pertanto, della competenza dell'organo consiliare ad approvare le tariffe TARI;

\*\*\*

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e seguenti, del D.L. 201/2011, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, al fine della pubblicazione entro il successivo 28 ottobre necessario ad attribuire pubblicità costitutiva ed efficacia dal 1° gennaio dell'anno;

\*\*\*

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;

VISTO il parere espresso dal Revisore Unico ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del TUEL;

VISTO il TUEL;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Visti gli ingressi dei Consiglieri Zizzi V. alle 15.56, Baccaro A. alle 16.44, D'errico A. alle 17.22

Il Consigliere Bennardi G. assente giustificato;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Saponaro M. e Baccaro A.), contrario n. 1 (Perrini L.) assenti n. 2 (Baccaro D. e Zizzi V.);

## **D E L I B E R A**

1. di approvare, relativamente alla TARI per l'anno 2021, i valori dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dal D.P.R. 158/1999 ed in parte rimodulati ai sensi dell'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, come indicati in premessa;
2. di approvare, conseguentemente, le tariffe della TARI per l'anno 2021, come in allegato riportate, sulla base del piano finanziario e dei coefficienti determinati;
3. di dare atto che le aliquote saranno efficaci a seguito dell'avvenuta pubblicazione sull'apposito Portale del MEF, Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge;
4. di demandare al Responsabile dei Tributi gli oneri relativi all'inserimento sul predetto portale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
5. Con separata e autonoma votazione con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Saponaro M. Baccaro A. e Perrini L.), contrario n. 0 assenti n. 2 (Baccaro D. e Zizzi V.);
6. di dichiarare presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, stante l'urgenza della sua attuazione in relazione ai termini di scadenza imposti dalla norma.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio**

Maria Zigrino

**Il Segretario Generale**

Dott. Giovanni Catenacci